

UDIENZA c.d. CARTOLARE del 17/12/2020

tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini

Nella causa fra le parti:

[REDACTED], con l'avv. ALFONSO LECCESE

ATTRICE OPPONENTE

[REDACTED] tramite la mandataria [REDACTED], con l'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ONVENUTA

[REDACTED] QUALE CESSIONARIA DEL CREDITO di [REDACTED], con  
l'avv. [REDACTED]

TERZA INTERVENUTA

Con ordinanza 29.10.2020 questo Giudice ha disposto che l'odierna udienza fosse trattata con modalità c.d. cartolare ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 cui rinvia l'art. 1 co. 3 lett. a) e co. 3 lett. b) n. 7 d.l. n. 125/2020.

I procuratori di parte attrice e di parte terza intervenuta hanno depositato, nel termine a ciò concesso con il citato decreto di fissazione d'udienza cartolare, note scritte costituenti il c.d. preverbale d'udienza, da intendersi sostitutivo della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c..

Il giudice,

letti i preverbalisti delle parti, si ritira in camera di consiglio.

All'esito della stessa, pronuncia la seguente sentenza provvedendo al relativo deposito.

Il giudice  
dott.ssa Lucia Leoncini



Alfonso Leccese  
AVVOCATO



Repubblica Italiana

# Tribunale di Pistoia

## In Nome del Popolo Italiano

all'udienza del 17/12/2020 il giudice dr. Lucia Leoncini

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa n. [REDACTED]/2018 tra le parti:

Attore: [REDACTED], con l'avv. LECCESE ALFONSO  
( [REDACTED] )

Convenuta: [REDACTED] E PER ESSA [REDACTED] QUALE  
MANDATARIA, con l'avv. [REDACTED] ( [REDACTED] )

Terza intervenuta: [REDACTED] QUALE CESSIONARIA DEL CREDITO di  
[REDACTED], con l'avv. [REDACTED] ( [REDACTED] )

## Ritenuto in fatto ed in diritto

**I.1.** [REDACTED] quale titolare della ditta individuale [REDACTED] oppone il d.i. n. 568/2018 emesso dall'instestato Tribunale in data 21.5.2018 in favore di [REDACTED] per l'importo di euro 187.629,08 oltre interessi e spese del procedimento monitorio a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 40755594 e del mutuo chirografario n. 6419492.

A fondamento dell'opposizione, l'attore deduce:

a) quanto al contratto di conto corrente, la carenza probatoria dell'avversa pretesa nonché la sussistenza di illegittimità nel rapporto contrattuale (in specie, addebito di interessi ultralegali, commissioni e spese non previsti contrattualmente, illegittima applicazione dello *ius variandi* in violazione dell'art. 118 T.U.B., anatocismo e usura);

b) quanto al contratto di mutuo, la relativa nullità per mancanza di oggetto (*traditio* di somme) e di causa concreta (asserendo trattarsi di mutuo di scopo \_\_\_\_\_)

  
**Alfonso Leccese**  
AVVOCATO



fittiziamente stipulato al solo fine di ridurre lo scoperto del c/c n. 40755594) nonché la previsione di condizioni usurarie.

Conclude quindi per la revoca del titolo opposto, previa sospensione della p.e. dello stesso ai sensi dell'art. 649 c.p.c..

**I.2.** Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando gli assunti avversari e, in particolare:

a) con riguardo al contratto di conto corrente, sollevando eccezione di prescrizione quinquennale ovvero decennale e prendendo posizione sulle varie illegittimità denunciate *ex parte actoris*;

b) con riguardo al contratto di mutuo, contestando l'eccezione di nullità sollevata da controparte;

con richiesta finale di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., di conferma nel merito del titolo impugnato e, in subordine, di condanna dell'opponente al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 187.629,08 o altro ritenuto di giustizia.

**I.3.** A seguito di taluni rinvii dovuti ad assenza per congedo maternale dello scrivente giudice assegnatario del ruolo, viene concessa da g.o.p. in sostituzione temporanea della scrivente la sospensione della p.e. del titolo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. con successivo invio delle parti in mediazione, obbligatoria vista la materia del contendere.

Esperito con esito negativo il procedimento ex d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene ritenuta matura per la decisione su base documentale e viene definita all'odierna udienza – celebrata in modalità c.d. cartolare ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 cui rinvia l'art. 1 co. 3 lett. a) e co. 3 lett. b) n. 7 d.l. n. 125/2020 – ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., sostituita la discussione orale d'udienza con il deposito di note scritte conclusive ad opera delle parti.

Occorre altresì dar conto di come, nelle more del giudizio e precisamente dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e in vista dell'udienza c.d. cartolare del 29.9.2020, è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

[REDACTED] quale cessionaria del credito in contesa, facendo proprie tutte le difese, domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni della convenuta ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a domande di ripetizione o risarcitorie eventualmente spiegate dagli opponenti in via riconvenzionale.

  
Alfonso Leccese  
AVVOCATO



all'evidenza, principi di rilievo pubblico non disponibili dalle parti della regolamentazione negoziale).

Anche con riguardo al credito scaturente dal contratto di mutuo chirografario, dunque, il titolo opposto deve andare incontro a revoca, non potendosi pronunciare la debenza di una somma scaturente da un titolo viziato da nullità.

**III.** L'accoglimento dell'opposizione in riferimento ad entrambe le poste di credito consacrate nel d.i. impugnato determina l'integrale revoca di questo, con onere delle spese di lite a carico della convenuta soccombente: la liquidazione delle stesse viene operata a mente del DM 55/2014 in base al valore della causa (importo del titolo opposto) e considerata la consistenza dell'attività processuale svolta (giustificandosi, in proposito, la riduzione dei compensi sia per la fase istruttoria, limitata allo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., sia per la fase decisionale, celebrata in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con deposito ad opera delle parti di un solo breve scritto conclusivo), dovendosi ricomprendere fra i compensi anche la fase di avvio della procedura di mediazione conclusasi al primo incontro con esito negativo, non essendovi al riguardo motivo per discostarsi dai parametri medi "stragiudiziali" dello scaglione di riferimento.

Si ritiene invece di escludere la condanna della convenuta alle spese di c.t.p. attoree, documentate con allegato alla nota scritta conclusiva di parte attrice depositata in vista dell'odierna udienza di discussione, profilandosi dette spese eccessive a mente dell'art. 92 co. 1 c.p.c. visto l'ammontare del compenso richiesto dal professionista che non trova giustificazione nella documentazione relativa all'attività svolta dal c.t.p. versata in atti dalla parte istante, limitata invero a mera tabella (condensata in meno di mezza pagina) riportante i trimestri in ci, a detta del consulente, sarebbe stato superato il tasso soglia usuraio nel c/c per cui è lite (cfr. doc. 14 fasc. attoreo).

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimazione ad intervenire nel presente giudizio di [REDACTED]

[REDACTED]

  
Alfonso Leccese  
AVVOCATO



2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 568/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 21.5.2018;

3) condanna parte convenuta opposta alla refusione, in favore di parte attrice opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro [REDACTED] per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, e di euro [REDACTED] per esborsi.

Pistoia, 17.12.2020

Il giudice  
dott.ssa Lucia Leoncini

  
Alfonso Leccese  
AVVOCATO

